

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1661)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge

ONOREVOLI SENATORI. — I. Il decreto che il Governo, in presenza delle straordinarie condizioni di necessità ed urgenza di cui appresso è fatta specificazione, ha adottato e del quale si chiede la conversione in legge è inteso, in attuazione delle linee di indirizzo e delle norme della legge 28 novembre 1980, n. 784, a definire il riassetto del gruppo SIR nella considerazione primaria dell'interesse della produzione, dell'interesse del lavoro, dell'interesse del credito.

Al termine di circa un anno di gestione l'ENI e, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, il Comitato per l'intervento nella SIR hanno potuto accertare le più gravi problematiche del gruppo e sulla base di esse, così come nella considerazione dei limiti derivanti dalle molteplici condizioni obiettive in essere, hanno d'intesa formato il programma previsto dall'articolo 4 della legge, programma vagliato ed approvato dal CIPI nella seduta del 4 dicembre 1981.

Tale programma, nel quale si dà compiutamente atto della reale situazione amministrativa, finanziaria e produttiva del gruppo SIR, indica, in aderenza alle previsioni della legge del novembre 1980, le scelte che si sono rese necessarie per salvaguardare e conciliare gli interessi pubblici primari sopra accennati.

Sono scelte che, mentre evitano che il gruppo sia irreversibilmente travolto da procedure concorsuali ugualmente nocive al patrimonio industriale del Paese, alle esigenze della produzione e dell'occupazione ed alle aspettative dei creditori, intendono — nei limiti di ciò che è seriamente e concretamente possibile — contribuire a fondare su risanate solide basi lo sviluppo industriale e, nella misura in cui questo lo promuove, sociale.

Il problema principale che la situazione del gruppo SIR, sotto ogni aspetto gravissima, ha posto e pone è quello del risanamento — in un quadro di compatibilità con i più generali indirizzi posti dal Parlamento e dal Governo — del suo comparto chimico egualmente compromesso da errate visioni strategiche e da patenti insufficienze di struttura e di gestione.

Questo problema è stato possibile avviare a soluzione per mezzo di un articolato intervento dell'ENI che, rigidamente ancorato a criteri di assoluta economicità, è stato in grado di delineare, tramite l'ENOXY e l'ANIC, iniziative che, puntualmente descritte nel programma, assicurano l'attuazione anche in questo specifico comparto degli indirizzi recepiti ai fini della ristrutturazione del cosiddetto polo pubblico e della sua armonizzazione con il cosiddetto polo privato della chimica.

È così previsto, ed il decreto attua, il trasferimento all'ENI della gran parte degli impianti chimici del gruppo SIR, impianti che, inquadrati ed integrati nelle nuove e nelle preesistenti strutture pubbliche, saranno oggetto di rilevanti interventi di risanamento e di adeguamento che li pongano in grado, nelle previste condizioni di mercato, di qualificare e di soddisfare la domanda a prezzi competitivi sul piano internazionale e suscettibili di garantire quell'economicità di gestione il cui squilibrio non potrebbe essere sopportato una seconda volta dalla comunità nazionale.

La necessità di assicurare in ogni caso questa insopprimibile esigenza di economicità ha indotto il Governo, per altro nel solco chiaro del voto parlamentare che portò all'approvazione della legge 28 novembre 1980, n. 784, a rifiutare sommari e grezzi inglobamenti nell'ENI di realtà e, perciò soprattutto, di problematiche SIR e ad optare, invece, per trasferimenti che, in quanto concernenti impianti individuati, liberi dall'immensa ragnatela di vincoli, condizionamenti ed oneri che li coinvolgeva nell'ambito del gruppo SIR, possono consentire, ferma solo la necessità di un adeguamento strutturale, la rapida e conveniente realizzazione del disegno di rinascita industriale che si va concretamente perseguendo.

Certo l'operazione non è né poteva, anche sotto il profilo dell'occupazione, essere indolore.

È questo, tuttavia, il prezzo così della necessità, innanzi ribadita, di conciliare interessi ugualmente primari, come della convenienza, economica e sociale, di poter contare, domani ed in avvenire, su di una struttura

industriale che assicuri dal proprio interno la concretezza del mantenimento e lo sviluppo dell'occupazione.

II. La soluzione, per contro, degli imponenti problemi giuridici amministrativi e finanziari connessi al dissesto del gruppo resta affidata, ai sensi della legge vigente, al Comitato d'intervento cui spetta anche di curare, *previa, se occorre, riorganizzazione produttiva e funzionale, la cessione delle imprese risanate o risanabili e la liquidazione così delle società che cedono impianti all'ENI come delle società non risanabili.*

I mezzi finanziari che il Comitato ha assicurato al gruppo, concludendo uno specifico accordo di cessione all'ENI di attività creditizie e di magazzino e di trasferimento ad esso di alcune società che possono utilemente integrare comparti già propri dell'Ente, sembrano sufficienti da una parte a consentire una conveniente transitoria gestione ordinaria e straordinaria delle società da cedere e da liquidare e d'altra parte ad attenuare in misura concretamente apprezzabile il danno che sui creditori delle varie società del gruppo sarebbe derivato dal fallimento di questo.

Al primo proposito si deve sottolineare che il Comitato, che si è già assicurato la consulenza tecnica dell'ENI, curerà i procedimenti di cessione e di liquidazione — nelle linee di indirizzo approvate dal CIPI — in maniera da ridurre al minimo così l'incidenza sulla produzione come sull'occupazione ed in maniera di provvedere questa, nei casi di cessione, di sufficienti garanzie.

Al secondo proposito si deve ancora sottolineare che, mentre ai creditori di ciascuna società del gruppo posta in liquidazione è garantito il conseguimento di quanto sarebbe loro spettato in ipotesi concorsuale, si è ritenuto ancora opportuno — anche al fine di stimolare transazioni per tutti vantaggiose — autorizzare il Comitato, sulla base di esperienze che hanno dato esito più che favorevole, ad offrire agli stessi creditori l'opportunità di essere soddisfatti in misura apprezzabilmente superiore in tempi molto brevi.

Così l'accertamento dello stato passivo di un gruppo che conta decine di migliaia di creditori e migliaia di posizioni contenziose come la realizzazione dell'attivo di un gruppo articolato in oltre 180 società operative e non, italiane ed estere, sarebbe attività ardua e di lunga durata se non potesse contarsi sulla collaborazione e sull'interesse dei creditori, *nella maggioranza medie e piccole imprese.*

L'offerta possibilità di transazione, resa possibile anche dalla provvisoria concentrazione nel Comitato di mezzi finanziari altrimenti destinati con immediatezza alla Cassa depositi e prestiti, concorre a rendere concreti l'interesse e la collaborazione dei creditori e, per di più, non costringe ad immediati quanto inconsulti realizzi, così tutelando, da un lato, gli stessi creditori e, d'altro lato, l'interesse della collettività alla migliore utilizzazione e cessione di impianti e risorse acquisiti con notevole sacrificio finanziario.

La Cassa depositi e prestiti e, in buona sostanza, il Tesoro dello Stato, cui il sesto comma dell'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, non garantivano, nel breve termine, alcun recupero delle somme da versare agli istituti di credito speciale in corrispettivo delle ragioni di credito di cui si è resa coattivamente cessionaria, conseguono, invece, subito il controvalore degli impianti acquisiti dall'ENI — com'è noto gravati da garanzie reali a favore della Cassa — e, a termine, l'eventuale utile spettante al Comitato dopo l'esaurimento di tutte le liquidazioni.

L'uno e l'altro non pareggiano, evidentemente, l'ammontare dei crediti di cui la Cassa è portatrice ma, mentre in nessun caso i creditori di un gruppo, che registra una differenza tra valore presunto dell'attivo e del passivo di 1.911 miliardi ed un fabbisogno finanziario di 2.211 miliardi, possono attendersi di essere soddisfatti integralmente, la soluzione adottata sembra — anche sulla base di attente stime formate dal Comitato — quella di gran lunga più favorevole così per i creditori in genere come, tenuto conto della ragione ispiratrice della legge del novembre 1980, per la Cassa depositi e prestiti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III. All'esame degli articoli del decreto deve essere premessa la giustificazione delle cennate condizioni straordinarie di necessità e di urgenza.

Queste emergono già dalle affermazioni fatte. Sussistono, peraltro, sotto ogni altro profilo.

Con il 31 ottobre 1981 è scaduto il mandato fiduciario dell'ENI e, benchè lo stesso sia stato di fatto prorogato, evidenti ragioni di chiarezza amministrativa sconsigliano proroghe ulteriori.

I mezzi finanziari a disposizione del Comitato, già dimensionati per far fronte al periodo conclusosi il 31 ottobre 1981, sono, malgrado il Comitato non abbia lesinato sforzi per ridurre un fabbisogno già ristretto nei confini della necessità, in via di rapidissimo esaurimento.

Pendono innanzi a numerosi tribunali procedure concorsuali suscettibili di sfociare, non appena scaduto il termine del 31 dicembre, in dichiarazioni di fallimento di per sé negative di ogni possibilità di recupero delle attività che, con il conferimento all'ENOX e all'ANIC, si intende risanare ed avviare a positivo sviluppo.

È indifferibile attuare nei fatti, mediante la piena e diretta assunzione di responsabilità da parte dell'ENI e del Comitato, quelle operazioni che sole possono chiudere con il minore danno, e perfino con non inutile aspettativa, una vicenda i cui effetti perversi non possono, in caso contrario, ritenersi esauriti.

Sono, ciascuna e tutte insieme, ragioni che sembrano integrare le condizioni di cui all'articolo 77 della Costituzione, la cui concreta sussistenza ci si augura il Parlamento voglia condividere.

IV. In ordine al contenuto delle singole norme del decreto si specifica:

*Articolo 1.* — La norma dispone il trasferimento all'ENI degli impianti petrolchimici e delle dotazioni ad essi accessorie, così come gli stessi sono individuati nel programma approvato dal CIPI.

La norma, dopo aver dichiarato la cessazione del mandato fiduciario già commesso all'ENI, precisa che il corrispettivo dovuto

dall'Ente per l'acquisizione degli impianti sarà determinato dal collegio di esperti già previsto dall'articolo 4 della legge, opportunamente integrato da due membri ulteriori.

Il collegio, cui è attribuita la stima del valore degli impianti e delle dotazioni accessorie, terrà conto dei criteri di computo che, utilizzati dall'ENI ai fini del riscontro dell'economicità del rilievo, sono specificati nel programma approvato dal CIPI.

*Articolo 2.* — Prevede la corresponsione alla Cassa depositi e prestiti delle somme dovute dall'ENI per il suo acquisto, somme previamente iscritte nell'attivo di ciascuna delle società proprietarie degli impianti gravati di garanzia reale a favore della Cassa e perciò a quest'ultima legittimamente attribuite.

Il secondo comma prevede che la cancellazione delle predette garanzie, evidentemente idonee a contenere le richieste dei creditori di grado inferiore a quello della Cassa, sarà disposta su istanza del Comitato e dell'ENI, ben in grado di valutare, anche a seguito delle transazioni dal primo effettuate con gli altri creditori, il momento in cui non sarà più necessario mantenere la predetta cautela. Per tale cautela, è appena il caso di ribadire che non pregiudica assolutamente gli interessi dei creditori chirografari atteso che, in ipotesi di procedura concorsuale, questi non avrebbero potuto evitare di subire il prevalente concorso della Cassa portatrice, com'è noto, di crediti privilegiati per oltre 1.700 miliardi.

Il terzo comma completa la disposizione dell'articolo 4 della legge ponendo un termine, opportunamente sanzionato, per la cessione alla Cassa delle ragioni di credito considerate appunto dal citato articolo 7.

I commi ulteriori sono anch'essi nella linea di indirizzo già posta dalla legge del novembre 1980.

*Articolo 3.* — Dispone la liquidazione così delle società, i cui impianti sono trasferiti all'ENI, come delle società in nessun modo cedibili o risanabili. Nell'attivo di ciascuna saranno registrati i pagamenti effettuati dall'ENI e nel passivo di ciascuna, tra l'altro, i crediti della Cassa depositi e prestiti.

In sede di riparto sono attribuite al Comitato, eccezione fatta di quelle direttamente corrisposte alla Cassa ai sensi dell'articolo precedente, le somme che sarebbero ulteriormente spettate alla medesima e con queste somme è assicurato così il finanziamento della gestione come la possibilità di transigere con i creditori, corrispondendo loro fino ad un massimo del 60 per cento del credito vantato, pur nel caso che questa percentuale sia superiore a quella spettante in ipotesi concorsuale e, garantita quest'ultima, sempre che sussista in concreto possibilità di copertura.

Il quinto comma autorizza il Comitato, appunto per favorire, come sopra si è ampiamente giustificato, le possibilità di transazione, a provvedere ai pagamenti — sempre che il Comitato stimi che essi siano compatibili con le risorse realizzate e da realizzare — anche anteriormente alla conclusione delle procedure di liquidazione.

Il sub-ingresso del Comitato nei diritti dei creditori soddisfatti è previsto all'evidente scopo di non consentire la richiesta da parte dei creditori che non avranno aderito a transazione di più di quanto sarebbe loro spettato in ipotesi rigidamente concorsuale.

Questi creditori, invero, profittando della transazione degli altri creditori si troverebbero a concorrere per la ripartizione dell'attivo quale parte di un passivo di minore consistenza, ricevendo perciò più degli altri.

Resta salvo il pagamento dei debiti contratti dal gruppo nel corso della gestione dell'ENI e successivamente ad essa.

L'ultimo comma, prevedendo il versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'eventuale utile della gestione del Comitato, consente a questa, in armonia con la disposizione dell'articolo 7, comma sesto, della legge di attenuare ancora l'onere sostenuto.

**Articolo 4.** — Conferma, nel suo primo comma, il pagamento, già in corso, dei crediti di minore ammontare, per lo più vantati

da piccole imprese, e, per evidenti ragioni di equità, riconosce che lo stesso pagamento può essere effettuato a coloro che riducano il proprio credito all'importo di 100 milioni.

Il terzo comma, in considerazione degli accordi già stipulati tra Comitato ed ENI, autorizza quest'ultimo ad anticipare al primo il valore stimato delle acquisizioni diverse dagli impianti petrolchimici considerati nell'articolo 1. Si tratta essenzialmente del rilievo dei magazzini delle società già esercenti attività petrolchimiche, dei crediti dalle stesse vantati per forniture eseguite, nonché di talune partecipazioni che l'ENI ha considerato di suo interesse. Queste somme consentiranno, insieme alle altre che vanno nella disponibilità del Comitato, così di transigere con i creditori, secondo le modalità innanzi enunciate, come di far fronte al fabbisogno finanziario delle società da cedere a terzi e da liquidare.

Il quarto comma proroga la sospensione già disposta dall'articolo 5 della legge e, considerato che nonostante la vigenza di essa taluni creditori hanno ottenuto provvedimenti esecutivi, se ne dispone, ove concretamente possibile, la privazione degli effetti.

Il quinto comma proroga le agevolazioni fiscali già disposte dall'articolo 8 della legge.

L'ultimo comma fissa un termine per le operazioni di liquidazione pur nella consapevolezza che le attribuzioni del Comitato sono estremamente complesse in ragione dell'estrema complessità e della ingente quantità di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo al gruppo SIR, rapporti cui innanzi si è fatto sommario cenno.

**Articolo 5.** — Autorizza l'ENI e la GEPI a costituire una società per azioni con il fine di promuovere e realizzare in Sardegna iniziative che consentano il reimpiego dei dipendenti del gruppo SIR che non possano trovare ulteriore utilizzazione nelle attività trasferite all'ENI. Nella costituzione di tale società il CIPI si riserva di emanare le convenienti direttive.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

*Decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1981.*

**Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere agli adempimenti connessi alla cessazione del mandato conferito all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ed alla attuazione del programma relativo alle società del Gruppo SIR, predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono trasferiti alle società indicate dall'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti petrolchimici nonchè i beni e le dotazioni comunque accessori indicati dall'ente ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 citato.

Con effetto dalla stessa data cessa il mandato di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

La somma dovuta dall'ENI per i trasferimenti di cui al precedente primo comma è determinata sulla base dei criteri enunciati nel programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti

prevista dall'articolo 4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, integrata da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali.

#### Articolo 2.

L'ENI corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, la somma di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche in dieci rate annuali maggiorate di un interesse nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, specificando, sulla base delle determinazioni degli esperti, la parte di essa spettante a ciascuna società proprietaria di beni trasferiti.

La sezione autonoma richiede, su concorde istanza del Comitato e dell'ENI, la cancellazione di tutte le garanzie reali iscritte a tutela dei crediti di cui si è resa o si renderà cessionaria ai sensi del predetto articolo 7.

È fatto obbligo agli istituti di credito speciale di deliberare la cessione dei crediti di cui al medesimo articolo 7 entro il 31 dicembre 1981. Per i beni oggetto delle cessioni di credito suddette, gli istituti medesimi dovranno egualmente consentire la cancellazione delle relative ipoteche, su richiesta del comitato e dell'ENI, qualora non fosse stata ancora perfezionata la cessione stessa.

Le annotazioni conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto ed alle cancellazioni di cui ai commi precedenti sono eseguite gratuitamente dai competenti uffici finanziari e giudiziari.

I trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta di registro, ipotecaria e catastale e per essi non è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ai cui effetti si applica la disciplina dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

#### Articolo 3.

Il Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso conferite dall'articolo 5, nn. da 1) a 6), della legge medesima, promuove:

a) la liquidazione delle società proprietarie dei beni trasferiti per effetto dell'articolo 1 del presente decreto e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata;

b) la liquidazione delle altre società del gruppo che risultino non cedibili a terzi nè risanabili e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua



ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata.

In entrambi i casi le somme spettanti alla sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti quale cessionaria delle ragioni di credito di cui all'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ad eccezione di quanto corrisposto dall'ENI ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono versate al Comitato ed utilizzate per finanziare il fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria delle società da liquidare o da cedere a terzi nonchè per coprire le perdite delle società stesse.

Resta fermo il diritto della predetta sezione autonoma alla riscossione dei contributi per interessi sui finanziamenti previsti negli atti di cessione nonchè delle indennità corrisposte da imprese assicuratrici in relazione alla perdita o al deterioramento dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Il Comitato è autorizzato a corrispondere ai creditori di società del gruppo di somme in linea capitale superiori, al 30 novembre 1980, a lire 100 milioni, a saldo di ogni loro avere verso il gruppo, fino ad un massimo del 60 per cento del credito, ove sussista la possibilità di copertura ed ove i creditori tanto non possono ottenere dalle liquidazioni stesse.

I predetti pagamenti possono essere effettuati ai creditori che li accettino a saldo di ogni loro avere verso il gruppo anche anteriormente alla conclusione delle procedure di cui al primo comma del presente articolo. Il Comitato subentra nei diritti dei creditori da esso soddisfatti.

È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento dei crediti sorti dopo la predetta data del 30 novembre 1980.

Chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il Comitato rende il conto di cui all'articolo 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma.

#### Articolo 4.

È autorizzata, con imputazione dei fondi di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, la prosecuzione dei pagamenti dei crediti in linea capitale non superiori, alla data del 30 novembre 1980, a 100 milioni di lire nonchè il pagamento dei crediti che siano ridotti, su domanda dei loro titolari, a tale ammontare.

La somma residua dei predetti fondi è utilizzata dal Comitato per le finalità di cui all'articolo 3 del presente decreto.

A richiesta del Comitato, l'ENI è autorizzato ad effettuare ad esso, per gli acquisti diversi da quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, congrue anticipazioni, delle quali si tiene conto in sede di determinazione e di ripartizione dell'attivo delle società interessate.

Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR, e sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

È prorogata fino alla stessa data l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 8, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Entro il 31 dicembre 1983 debbono essere concluse le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 3 del presente decreto rimesse alla iniziativa del Comitato.

#### Articolo 5.

L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.

Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per i trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto non si applica l'articolo 2112 del codice civile.

#### Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — LA MALFA  
— ANDREATTA — MARCORÀ

Visto: *il Guardasigilli* DARIDA